

2014. 42836/126

CITTÀ DI TORINO  
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE  
AREA AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 164 del 21 LUG. 2014 2014

OGGETTO: MODIFICA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO LINGOTTO – Verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica – Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica.

Premesso che:

la Direzione Territorio e Ambiente – Area Urbanistica ha predisposto il progetto di Modifica al Piano Particolareggiato Lingotto (PP Lingotto), riguardante l'assetto patrimoniale di alcune aree di proprietà di FIAT PARTECIPAZIONI S.p.a. e di Lingotto Fiere s.r.l.

In particolare le modifiche sono relative alla configurazione delle aree destinate a servizi pubblici, delle aree non a standard assoggettate all'uso pubblico, delle aree ad uso privato (parcheggi) e delle aree di pertinenza del Lotto I nella porzione sud ovest del Piano Particolareggiato. Tali adeguamenti non comportano modifiche ai dati quantitativi delle aree destinate a standard urbanistici che, pertanto, restano confermati.

Il medesimo PP Lingotto, in occasione di precedenti modifiche, fu oggetto di Verifica di assoggettabilità (Screening):

- nell'anno 2011, conclusasi con giudizio di non assoggettabilità condizionata da prescrizioni (Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 81 del 22 marzo 2011 – mecc. n. 2011 41060/126);
- nell'anno 2012, conclusasi anch'essa con giudizio di non assoggettabilità condizionata da prescrizioni (Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 324 del 10 dicembre 2012 – mecc. n. 2012 45063/126).

Atteso che:

- ai sensi del comma 7 dell'articolo 40 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 e 17/2013, i piani particolareggiati attuativi di PRG, che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
- ai sensi dell'art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di pianificazione in essa normati, l'Autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;

- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98;
- l'Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:
  - individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
  - attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. n. 3867 del 22.05.2014, del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, è stata inviata la relazione di verifica di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura di V.A.S.: all'ARPA; alla Provincia di Torino Servizio V.I.A.; all'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio; ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A. (come determinati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126); individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi del combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla LR 56/77 e s.m.i., dalla LR 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Dell'avvio del procedimento è stata inoltre data notizia mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, all'indirizzo: [http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti\\_urbanistica.shtml](http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml)

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 103081/lb6 del 19 giugno 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 4948 del 30/06/2014), ha espresso il proprio seguente parere:

*“... si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, esso non produca effetti significativi a scala territoriale sull'ambiente, e pertanto non debba essere assoggettato alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.*

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 51420 del 19 giugno 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 4947 del 30/06/2014), ha espresso il proprio seguente parere:

*“... a seguito dell'esame della documentazione si ritiene che la variante al Piano particolareggiato possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS, in*

*quanto non sembra comportare ulteriori effetti significativi negativi rispetto a quanto valutato in occasione dell'esame delle precedenti varianti."*

Nel contempo, ha ribadito le osservazioni relativamente agli aspetti acustici formulate in precedenza di cui si dirà nel prosieguo della presente determina, nel paragrafo relativo alla compatibilità delle previsioni della Modifica con la classificazione acustica vigente.

Pertanto:

- dato atto che dal 22 maggio 2014, data in cui il servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha inviato la documentazione, è scaduto il termine previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i. per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;
- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Modifica a Piano Particolareggiato formato ai sensi dell'art. 40, comma 5 della L.U.R.);
- visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visto, come meglio riferito nel prosieguo del presente atto, per quanto attiene la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;
- sentito, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Direzione Territorio e Ambiente – Area Urbanistica, nella funzione di Autorità procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che la Modifica non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.P. vigente;

si ritiene che la Modifica in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni già definite nella Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 81 del 22 marzo 2011 – mecc. n. 2011 41060/126 e nella Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 324 del 10 dicembre 2012 – mecc. n. 2012 45063/126.

Inoltre:

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;
- richiamati i minimi contenuti della Modifica;

si conferma il giudizio di compatibilità formulato nella precedente Determinazione Cronologico N. 324 del 10/12/2012 (Mecc. 2012 45063) e, pertanto, si ritiene che la Modifica in oggetto è coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;  
la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  
la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;  
la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;  
la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;  
la Legge 241/90 e s.m.i.;  
l'art. 74 dello Statuto della Città;  
la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

## D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. visto il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;  
visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;  
vista la compatibilità della Modifica con il Piano di Classificazione Acustica vigente, come meglio riferito nei punti successivi;  
considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che la Modifica non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.P. vigente;  
di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la MODIFICA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO LINGOTTO, subordinatamente alle prescrizioni già dettate nella Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 81 del 22 marzo 2011 – mecc. n. 2011 41060/126 e nella Determinazione Dirigenziale Cronologico n. 324 del 10 dicembre 2012 – mecc. n. 2012 45063/126, che qui vengono richiamate quale parte integrante e sostanziale.
2. per quanto alla verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), si conferma il giudizio formulato nella precedente Determinazione Cronologico N. 324 del 10/12/2012

(Mecc. 2012 45063) di compatibilità e, pertanto, si ritiene che la Modifica in oggetto è coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente;

3. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
4. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo [http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti\\_urbanistica.shtml](http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml);
5. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente  
dell'Area Ambiente  
Dr. Enrico Bayma

